



NICOLETTA POIDIMANI

IUS SANGUINIS

UNA SINTESI DI DOMINIO MASCHILE E DOMINIO RAZZIALE

Ho colto l'occasione di un *call for paper* della Sisso (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) sulla costruzione dell'italianità tra il periodo coloniale e quello repubblicano per proporre una lettura genealogica e di genere della categoria di *ius sanguinis*¹. Com'è nel mio stile, ho fatto riferimento al passato, ma a partire da uno sguardo sul presente, in particolare su ciò che emerge dall'attuale dibattito riguardante lo *ius soli*. In questo dibattito, infatti, vengono costantemente omessi i dispositivi disciplinari e di potere che, dal Risorgimento in poi, si sono stratificati e vicendevolmente rafforzati nella costruzione dell'identità razziale basata sul sangue – cioè il substrato storico-politico razzista, su cui poggia lo *ius sanguinis*. Mentre, d'altra parte, contro lo *ius soli* sono in circolazione manifesti di gruppi neofascisti che richiamano il legame sangue-suolo – evocando, dunque, quel nesso *Blut und Boden* che molta fortuna ebbe anche nell'ideologia nazional-patriottica tedesca, prima, e nazionalsocialista, poi².

Sintetizzo, qui, alcuni nodi del mio intervento. Ma vorrei, al contempo, segnalare l'urgenza di un'analoga disamina per quanto riguarda la categoria di *ius soli*. Quest'ultima, infatti, pur rappresentando una "svolta" dal punto di vista giuridico, in particolare per i cosiddetti immigrati di "seconda generazione", veicola un immaginario legato ai confini territoriali come elementi "neutri" e non, quali invece sono, come prodotto di dispositivi identitari su cui si sono articolati – e tutt'oggi si articolano – guerre e nazionalismi. Il mio intento è, dunque, quello di indagare l'apparato ideologico del dominio razziale e maschile insiti nella categoria di *ius sanguinis*, consapevole che ogni discorso sulla cittadinanza veicola, necessariamente, un'idea di appartenenza e, quindi, dialetticamente, un'idea di esclusione.

Nella storia italiana, la retorica sul vincolo di sangue come elemento di appartenenza identitaria – su cui si incardina il concetto giuridico di *ius sanguinis* – si presenta come un pilastro culturale e politico, oltre che come leva da utilizzare proficuamente per inferiorizzare e/o criminalizzare l'Altro. D'altra parte, la costruzione dell'"italianità" è sempre stata legata a doppio filo con l'elemento della discendenza o della filiazione: dal nesso ideologico fra etnicità e territorialità ricorrente nel canone risorgimentale, alla sua

¹ Seminario Sisso *Colonialismo e identità nazionale. L'oltremare tra fascismo e repubblica*, Cagliari 25-27 settembre 2013. Il titolo originale del mio intervento era: *Ius sanguinis. Una prospettiva di genere sulla costruzione dell'"italianità" tra colonie e madrepatria*.

² Cfr. George L. Mosse, *Le origini culturali del Terzo Reich*, il Saggiatore, 1968.

persistenza in età repubblicana, passando attraverso le politiche fasciste sulla “razza” e sulla sua “difesa”.

I discorsi dominanti nell’impero coloniale fascista sono particolarmente significativi per chi si interroga sui dispositivi che ancora oggi tengono in vita lo *ius sanguinis* – non solo dal punto di vista giuridico ma anche da quello identitario. Con la proclamazione, nel maggio 1936, dell’Impero italiano dell’Africa orientale, gli elementi ideologici che componevano il quadro del razzismo di stato si sono cristallizzati in leggi che sancivano, nelle colonie, un’invalicabile linea di demarcazione tra “cittadini” e “sudditi” quale garanzia del diritto di cittadinanza basato sul sangue.

Mentre il “sangue” – metafora ricorrente nella rappresentazione della storia nazionale, dai *Fratelli d’Italia* all’emigrazione letta come emorragia di forza-lavoro – diventava elemento fondante del razzismo fascista, si irrigidivano i criteri per il riconoscimento della cittadinanza. Su questi due dispositivi si sarebbe fondata la persecuzione anche giudiziaria nei confronti di chi fosse ritenuto minare il prestigio e la purezza della “razza” dominante.

In tale contesto, il ruolo della donna nella difesa del patrimonio genetico della “razza”, divenne un elemento-cardine delle politiche sessuali e razziali del regime di Mussolini. Dall’ambito scientifico a quello giuridico, dall’antropologia alla medicina, dalla scuola elementare ai corsi di preparazione coloniale, si assistette ad un’azione concentrica: rendere le donne – e la loro potenzialità riproduttiva – una garanzia della “difesa della razza” e del conseguente *ius sanguinis*.

Ius sanguinis che, in realtà, per la donna nella legislazione italiana ha avuto ambigui risvolti per oltre un secolo dopo l’unificazione. Pur acquisendo la cittadinanza per discendenza paterna, la donna l’avrebbe comunque persa in caso di matrimonio con uno straniero, come a sancire il passaggio di proprietà dal padre al marito. Con la fondazione dell’Impero coloniale fascista, la donna che, sposando un suddito, avesse tradito il proprio dovere nella «difesa della razza» dando luogo ad un «ibrido e nefasto vincolo», veniva punita con l’abbassamento nella gerarchia razziale, divenendo suddita a sua volta, come recitava il capitolo II, dedicato alla sudditanza, della cosiddetta “Carta dell’Impero”, ossia il Regio decreto n. 1019 del 1° giugno 1936³.



Tradizione, Identità, Cultura,
Civiltà, Sovranità, Libertà:
JUS SANGUINIS
per la cittadinanza italiana!

³ Eudemon, *Il meticcio nella Carta dell’Impero*, «Etiopia», n. 4, 1937.



A tutt'oggi il riconoscimento della cittadinanza rimane ancora irrisolto per circa duecento meticci italo-eritrei nati da padre italiano⁴ e, d'altra parte, i figli e i discendenti di cittadina italiana nati prima del 1948 possono ottenere la cittadinanza solo in via giudiziale, e non *iure sanguinis* per via materna.

Per le donne italiane, dunque, lo *ius sanguinis* ha avuto – e continua ad avere – molto meno a che fare col “sangue” vero e proprio che col dominio maschile. Poiché la donna e la sua potenzialità riproduttiva sono considerate elementi fondamentali del processo di costruzione razziale, il razzismo biologico fascista ha implicato il perfezionamento dei dispositivi di controllo della ses-

sualità femminile tanto nei territori colonizzati quanto in madrepatria. Nei confronti delle donne, considerate custodi dell'eredità biologica, l'imperativo fascista della non mescolanza è stato ancora più rigido che per gli uomini così come più brutale è stata la sanzione sociale.

Anche nello stato-fantoccio della Repubblica sociale italiana, si trova una traccia significativa: nonostante dall'inizio degli anni trenta il Codice Rocco avesse incluso l'utilizzo di anticoncezionali e l'interruzione di gravidanza fra i «reati contro l'integrità e la sanità della stirpe» (artt. 545-553), nel novembre del 1944 una circolare riservata e diretta a questori, podestà e commissari prefettizi della Repubblica di Salò dichiarava che «in forza di una legge suprema di difesa dell'onore e della razza» l'aborto è possibile nei casi in cui una donna fosse stata violentata «da parte di fuorilegge o di stranieri nemici, spesso appartenenti a razze non ariane, che non soltanto disonorano le nostre donne, ma compromettono la sanità della razza»⁵.

D'altronde, nei due decenni precedenti, il regime fascista aveva cercato in tutti i modi di espropriare le donne del controllo sulla propria fecondità

⁴ Cfr. Nicoletta Poidimani, *Difendere la “razza”. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini*, Sensibili alle Foglie, 2009, p. 86.

⁵ Adolfo Mignemi, *Profilassi sanitaria e politiche sociali del regime per la «tutela della stirpe». La mise en scène dell'orgoglio di razza*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, 1994, pp. 70-71.

riducendole a veri e propri *uteri littori*⁶ al servizio della razza e *mostrificando* tutte coloro che si sottraevano all'imperativo riproduttivo del regime⁷.

L'Opera nazionale maternità e infanzia aveva esplicitamente definito la procreazione come «diritto della specie e non dell'individuo», «missione da assolvere in vista di una causa lontana», legata alla «necessità che ha la Nazione, come unità etnica, di continuare a perpetuare la propria stirpe»⁸.

Malgrado la tassa sul celibato, introdotta nel 1926, fosse esclusivamente rivolta agli uomini, la stigmatizzazione di chi si sottraeva al dovere riproduttivo colpiva tanto gli uomini quanto le donne⁹. L'uomo celibe e la donna nubile venivano entrambi ricondotti ad una razza inferiore, non meritevole di cittadinanza, come ebbe a dire, inaugurando il xxxv congresso della Società italiana di ostetricia e ginecologia, Paolo Orano¹⁰ – autore, tra l'altro, del libro *Gli ebrei in Italia* che, nel 1937, aveva dato definitivamente il via ad un'estesa campagna antisemita.

Dal settembre 1938 «La Difesa della Razza» – pubblicazione quindicinale a carattere divulgativo e definita dall'antropologo Guido Landra «organo "tecnico" del razzismo italiano»¹¹ – assunse la missione di radicare definitivamente la *mentalità razzista*. Interpretando e sistematizzando il *diktat* razziale di Mussolini, gli intellettuali organici che intervenivano sulla rivista imposero, sulla "razza" e sul sangue, un duplice sguardo. Da una parte, costante era il richiamo a categorie e tradizioni di pensiero antecedenti per legittimare il razzismo biologico mediante una genealogia coerente, priva di fratture, talvolta anche in forma di *archeologia* della razza italiana¹², che ridefinisse e rafforzasse i confini dell'"italianità" includendovi gli "italiani non regnicoli" con una sorta di censimento antropologico dei vari "nuclei di italianità" sparsi nel mondo¹³. Dall'altra parte, lo sguardo dell'antropologia si rivolgeva al futuro, al perfezionamento della "purezza della razza", anche per escluderne quanti venivano ritenuti "falsi italiani". I laboratori di costruzione di questa "italianità" furono, prima di tutto, le zone bonificate – mete dei "viaggi razziali" di Giorgio Almirante¹⁴ – e quei territori d'Oltremare rappresentati, nel nome stesso, in via di definitiva *italianizzazione*: l'Africa orientale italiana.

⁶ Cfr. N. Poidimani, *Difendere la "razza"*, cit., pp. 155-168.

⁷ Vedi Ead., *Che razza di donne? Fantasma lesbico e disciplina della sessualità femminile nell'impero fascista*, in Nerina Milletti e Luisa Passerini (a cura di), *Fuori della norma. Storie lesbiche nell'Italia della prima metà del Novecento*, Rosenberg & Sellier, 2007.

⁸ Antonio Molteni, *Denatalità ed Impero*, «Maternità e infanzia», n. 11, 1936.

⁹ Cfr. Victoria De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, 1993, pp. 105-106.

¹⁰ Cfr. Paolo Orano, *Bonifica della razza*, «Maternità e infanzia», n. 6, 1938.

¹¹ Cfr. A. Mignemi, *Profilassi sanitaria e politiche sociali del regime per la «tutela della stirpe»*, cit., p. 65.

¹² Cfr., a titolo di esempio, Aldo Modica, *Origine e classificazione della razza italiana*, «La Difesa della Razza», 20 luglio 1941.

¹³ Cfr. N. Poidimani, *Difendere la "razza"*, cit., pp. 30-31.

¹⁴ Ivi, pp. 49-51.



Nel processo eugenetico di costruzione razziale dell'“italianità”, si fornivano anche le indicazioni per distinguere i “veri italiani” dai “falsi italiani”, cioè gli italiani “di fatto” dagli italiani “di diritto”, al fine di «restituire integra l'Italia agli Italiani dopo aver identificato e messo in disparte gli intrusi»¹⁵.

Significativo è anche il frequente rimando tra famiglia e nazione a proposito della tutela e selezione dei caratteri ereditari.

Alle donne italiane – che già avevano contribuito, secondo il regime, alla conquista dell'Etiopia con la Giornata della fede – nella cosiddetta Africa orientale italiana veniva attribuita una

«missione incommensurabile per la difesa del bianco»¹⁶.

Le donne divennero, così, una sorta di vestali dell'“italianità” nei territori conquistati. In quei territori, infatti, dall'inizio dell'impresa coloniale si era andato diffondendo il meticcio, effetto di unioni – molto spesso “a termine” e contraddistinte dal doppio sfruttamento: sessuale e domestico – tra italiani e colonizzate. Il nuovo corso imperiale esigeva in modo tanto intransigente – quanto, per altro, fallimentare¹⁷ – che la più volte auspicata «netta separazione tra le due razze, bianca e nera»¹⁸ diventasse un dato di fatto irreversibile: per chi si trovava nei territori dell'impero, la «coscienza di razza» doveva costituire – testualmente – «quasi una seconda natura»¹⁹.

La crescente presenza di donne italiane nel Corno d'Africa, opportunamente formate in appositi corsi coloniali, doveva, quindi, costituire un elemento di *stabilità* – e di *rispettabilità* – tanto dal punto di vista lavorativo e familiare, quanto da quello razziale. Ad esse vengono richiesti un di più di sottomissione – per salvaguardare gli uomini dal rischio di “insabbiamento” e la razza dall'“imbastardimento” – e un di più di responsabilità, poiché secondo «i più insigni antropologi» la donna era «elemento conservatore del sangue», «depositaria delle caratteristiche etniche», nonché «capace di equilibrare persino e neutralizzare, nella generazione, gli elementi decadenti o inferiori del maschio, e quindi è in grado di risanare le generazioni nuove»²⁰.

¹⁵ Umberto Angeli, *Tipo fisico e carattere morale dei veri e dei falsi italiani*, «La Difesa della Razza», 20 maggio 1939.

¹⁶ Led Taddia, *Medicina coloniale e difesa della razza bianca nell'Impero fascista*, «Etiopia», n. 11-12, 1938.

¹⁷ Cfr. N. Poidimani, *Difendere la “razza”*, cit., p. 93.

¹⁸ Gianluca Gabrielli, *Un aspetto della politica razzista nell'impero: il “problema dei meticci”*, «Passato e presente», n. 41, 1997, p. 88.

¹⁹ Francesco Valori, *Questioni di prestigio*, «Etiopia», n. 11-12, 1938.

²⁰ Mario Dorato, *Donne Italiane per l'Impero*, «Etiopia», n. 6, 1937.

Che un'italiana generasse un meticcio era un caso talmente «mostruoso» da essere inconcepibile²¹.

La donna italiana doveva diventare, al contempo, realizzatrice e garante di quell'incontro tra teorie eugenetiche e di «difesa della razza», sintetizzato da Guido Landra nel concetto di «antropologia politica»²².

La *mentalità* razzista e patriarcale che ha costruito un vero e proprio regime di segregazione razziale nelle colonie del Corno d'Africa non è circoscrivibile al passato.

Lo stesso Giorgio Napolitano che, oggi, sostiene lo *ius soli* è stato firmatario di una legge, la 40/98, che dalla fine del secolo scorso ha legittimato l'esistenza di veri e propri *campi di concentramento* per donne e uomini immigrati sul territorio italiano.

Solo nello scorso settembre è stata cancellata una norma, risalente all'Impero coloniale del fascismo, che riguardava la separazione razziale negli equipaggi delle navi cargo (art. 36, legge n° 1045, 16 giugno 1939).

In un paese il cui inno nazionale evoca ancora oggi quel vincolo di sangue fra i *Fratelli d'Italia* che li rende difensori dell'onore della madrepatria minacciato dallo straniero²³, come si può discutere di *ius soli*?

²¹ Eudemone, *Il meticcio nella Carta dell'Impero*, cit.

²² Guido Landra, *L'antropologia nel quadro della politica della razza*, «La Difesa della Razza», 20 luglio 1940.

²³ Cfr. Alberto M. Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Einaudi, 2000.